

Fra poco entrerà in vigore il Codice Prevenzione Incendi

Durante la riunione del Gruppo di Lavoro "Reazione al fuoco" dell'UNI, tenutasi lunedì 18.05 con la presenza come coordinatori dell'Ing. Giuseppe Paduano e del Dott. Renato Mandile del Ministero dell'Interno – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) si è discusso del Codice di Prevenzione incendi che, elaborato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stato trasmesso alla Commissione Europea il 18 dicembre 2014 per essere sottoposto per 3 mesi alla procedura di informazione comunitaria secondo la direttiva 98/34/CE per ottenere il "nulla osta".

A seguito di una osservazione pervenuta dalla Commissione Europea inerente i compiti dei professionisti, il periodo di consultazione è stato prorogato di ulteriori 3 mesi per cui la scadenza dell'informazione comunitaria è ora fissata al prossimo 19 giugno 2015.

Salvo ulteriori osservazioni, si presume che il documento verrà pubblicato entro la fine dell'estate mediante decreto ministeriale.

Di seguito il link per prenderne visione (il testo è disponibile in lingua italiana, inglese, francese e tedesco): <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/fr/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2014&num=641&mlLang=IT>

L'approvazione da parte del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi (comitato costituito sia da membri interni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Ministero dell'Interno sia da membri esterni) è stata invece già formulata il 19 aprile 2015.

Il nuovo "CODICE DI PREVENZIONE INCENDI" viene anche definito RTO, ovvero Regola Tecnica Orizzontale proprio perché rappresenterà il testo sulla prevenzione incendi da utilizzare a monte, contenente le nuove regole generali applicabili per la progettazione antincendio delle attività soggette ai controlli dei VVF (secondo il D.P.R. 151/2011).

Il Codice si applicherà alle attività non normate, ovvero alle attività sprovviste di RTV di P.I. (Regole tecniche verticali di prevenzione incendi) per le quali non esiste un decreto di prevenzione incendi specifico (per es. le carceri) o a qualche attività con deroghe particolari (per

esempio per le scuole non è ancora chiaro se il codice verrà applicato o meno).

Le RTV sono infatti delle specifiche disposizioni per determinate attività e, qualora esistano, sono considerate integrative a quelle generali: viene infatti riferito che nel caso esista la RTV, la disposizione specifica continua a essere cogente e di riferimento.

L'ultima RTV è stata emanata a marzo 2015 e regola le strutture sanitarie "DECRETO 19 marzo 2015 - Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002."

Nella parte dispositiva del testo della bozza del decreto RTO (artt 1,2,3,4,5) viene chiarito che il codice di prevenzione incendi (che costituisce l'allegato del decreto) è **ALTERNATIVO** alle disposizioni di p.i. di cui all'art. 15 co. 3, del D.Lgs n. 139/2006 e quindi anche ai criteri generali di p.i. di cui al DM 10 marzo 1998 e alle seguenti regole tecniche:

- DM 15 marzo 2005 "Reazione al fuoco"
- DM 9 marzo 2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco"
- DM 16 febbraio 2007 "Classificazione di resistenza al fuoco"
- DM 20 dicembre 2012 "Impianti di protezione attiva"
- DM 15 settembre 2005 "Impianti di sollevamento"
- DM 26 agosto 1992 "Scuole".

Il nuovo codice quindi non si applicherà ad alcune attività soggette ai controlli per esempio ai locali di spettacolo, impianti sportivi (att. 65), alberghi (att. 66), attività commerciali (att. 69), Asili nido (att.67), uffici (att. 71) per i quali esistono specifiche RTV.

Il codice è suddiviso in sezioni in cui è argomentata la prevenzione incendi, il capitolo S.1. è quello relativo alla "Reazione al fuoco". Vengono identificati 4 livelli di prestazione dei materiali (Tab S. 1-1) e attribuiti i livelli alle zone di utilizzo suddivisi in due ambiti, vie di esodo e altri locali (Tab S1-2/S1-3).

I criteri di attribuzione della prestazione dei materiali deriva dal livello di rischio che l'applicazione prevede. Sono inoltre definiti 4 gruppi di materiali GM1, GM2, GM3, GM4 che dovranno essere utilizzati secondo il livello di prestazione prevista:

Livello di prestazione	Gruppo materiali
II	GM3
III	GM2
IV	GM1

(Il livello I è gestito separatamente)